

Decreto sullo sviluppo economico: "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" D.L. 13 maggio 2011, n.70

Carissimi Soci,
 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 il decreto legge n.70 (cd decreto sviluppo) che, in attuazione del recente Programma nazionale delle riforme presentato nella nuova logica del Semestre europeo, contiene alcune importanti misure finalizzate allo sviluppo ed al rilancio dell'economia nazionale. Il provvedimento, entrato in vigore il 14 maggio scorso, è stato trasmesso alla Camera per l'inizio dell'iter di conversione in legge, che dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni. In considerazione della particolare importanza delle novità in esso contenute, che toccano aspetti che vanno dalla normativa fi-

scale a quella urbanistica, dal diritto del lavoro alle semplificazioni burocratiche, abbiamo ritenuto opportuno dedicare pressoché integralmente questo numero di "ANGAISA Informa" alla presentazione degli aspetti di maggior rilievo e interesse per le imprese associate. Il testo integrale del provvedimento, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e commenti nei prossimi numeri di "ANGAISA Informa", è a disposizione di tutti i soci all'interno del portale www.angaisa.it (Normative – Area legale e legislativa – Misure sviluppo economico).

IL SEGRETARIO GENERALE
 dott. arch. Gianni Mari

NORMATIVE

Area legale e legislativa

Decreto sviluppo

Modifiche Testo Unico Edilizia (art. 5)

Come è noto, fatta eccezione per gli interventi liberi non soggetti ad alcuna comunicazione (manutenzione ordinaria) e per gli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a comunicazione di inizio lavori, per quanto riguarda la possibilità di effettuare costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni occorrono i seguenti titoli abilitativi:

- il permesso di costruire (la vecchia licenza edilizia), rilasciato dal Comune a seguito di specifica richiesta;
- la D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) in alternativa al permesso di costruire che non prevede invece il rilascio di un atto formale da parte della Pubblica Amministrazione, ma consente di eseguire direttamente le opere dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia.

Con le modifiche apportate dal "decreto sviluppo" viene:

- rivisto il procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 D.P.R. 380/2001, "Testo Unico Edilizia") ed introdotto il silenzio-assenso decorso inutilmente il termine (90 giorni, che arrivano a 150 nelle città con più di 100 mila abitanti) per l'adozione del provvedimento conclusivo tranne che nei casi in cui sussista un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale (comma 2, lett. a), n. 3), par. 8);
- introdotta la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in sostituzione della DIA.

Per quanto riguarda più in particolare la sostituzio-

ne della Dia con la Scia, appare evidente l'intento del Governo di superare le criticità della vigente formulazione dell'art. 19 della legge 241/90 che aveva dato adito a molti contrasti circa la sua applicabilità ai procedimenti edilizi. Per effetto delle modifiche proposte, nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di 60 giorni concesso all'amministrazione per i controlli è ridotto a 30 giorni ed inoltre l'art. 19 della L. 241/90 va interpretato nel senso che la SCIA si applica alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal D.P.R. 380/2001 ad esclusione dei casi in cui le denunce stesse siano alternative o sostitutive del permesso di costruire (la cd super DIA). Per quanto poi riguarda il permesso di costruire, il Governo riformula integralmente il procedimento per il suo rilascio, attraverso la sostituzione dell'art. 20 del citato D.P.R. 380/2001. Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo Sportello Unico corredata:

- da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione;
- dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e dagli altri documenti previsti;
- da una dichiarazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie) da parte di un progettista abilitato.

Lo Sportello Unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento avvalendosi dello Sportello Unico, acquisiti i documenti necessari, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione oppure richiede eventuali documenti integrativi

qualora ne ravvisi la necessità. In tale ultimo caso il termine di 60 giorni può essere interrotto una sola volta per le integrazioni da acquisire e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell'ufficio entro trenta giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene quindi comunicato sull'albo pretorio. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Il rilascio automatico non vale invece in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali che comportano tempi e decorrenze differenziate anche per effetto dell'intervento della Conferenza di servizi nel procedimento. I termini sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali. Viene prevista la reclusione da uno a tre anni, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, per colui che dichiara il falso nelle attestazioni e documenti richiesti. Il decreto legge in esame interviene anche sulla disciplina regionale in materia di edilizia con la sostituzione dell'articolo 21 del D.P.R. 380/2001, laddove viene previsto l'eventuale esercizio del potere sostitutivo delle Regioni nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire. Vengono inoltre apportate modifiche all'articolo 34 del D.P.R. 380/2001 che non considera interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quelli eseguiti in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Decreto sviluppo

Piano Casa per le aree degradate (art. 5)

Dopo aver introdotto le regole per il rilascio del permesso di costruire, e la semplificazione per i piani urbanistici, il decreto sviluppo interviene con un piano casa dedicato alle aree urbane degradate. Viene previsto che le Regioni (anche quelle a Statuto speciale) approvino entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento specifiche leggi per incentivare la riqualificazione delle aree urbane degradate "con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti", anche con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Si mira in particolare ad incentivare la demolizione, ricostruzione e delocalizzazione – con libertà di sagoma - degli edifici, prevedendo come premio la possibilità di ampliamenti fino al 20% per gli immobili residenziali, mentre per gli edifici non residenziali (ad esempio edifici industriali, magazzini, negozi) l'aumento di volumetria potrà arrivare fino al 10%. Sono esclusi

da questi interventi gli edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, ad eccezione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria. Qualora le Regioni non abbiano provveduto all'approvazione di specifiche leggi regionali, è stabilito che le premialità introdotte dal decreto sviluppo diventino immediatamente applicabili una volta trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Quindi le Regioni avranno 4 mesi di tempo per eventualmente escludere l'applicazione della norma sul loro territorio. Altri premi previsti sono la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse da quella degradata dove è previsto l'intervento; il cambio di destinazione d'uso a condizione che si tratti di destinazioni tra loro compatibili e complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con i complessi edilizi esistenti.

Decreto sviluppo

Edilizia. Semplificazioni (art. 5)

Il nuovo decreto dispone l'eliminazione dell'obbligo di comunicare (art. 12 D.L. 59/78) all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, l'ubicazione dell'immobile, le generalità dell'acquirente o del conduttore e gli estremi del documento, formalità che viene ora assolta con la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari (comma 4). Viene inoltre disposta la sostituzione, per gli edifici di civile abitazione, della relazione acustica con un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento nei comuni che abbiano proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici (comma 5). Inoltre viene previsto l'obbligo di pubblicazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti sui siti web delle amministrazioni comunali (comma 6).

Decreto sviluppo

Privacy. Semplificazioni (art. 6)

Nel tentativo di riallineare la disciplina italiana sul trattamento dei dati a quella di derivazione comunitaria, vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). La prima modifica riguarda l'articolo 5 del Codice, relativo all'ambito di applicazione, dove si aggiunge una disposizione (comma 3-bis) che esclude dall'applicazione del Codice il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato esclusivamente nell'ambito di rapporti tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo-contabili che sono individuati in quelli "connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del

rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro".

La seconda modifica riguarda i curricula inviati spontaneamente ad un determinato soggetto pubblico o privato al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. In tal caso viene eliminato l'obbligo di informativa preliminare che viene spostata al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum e si precisa che non è necessario il consenso per il trattamento neanche in caso di dati sensibili.

La terza modifica riguarda l'eliminazione dell'obbligo del consenso al trattamento nel caso di comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese, e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad esse aderenti, per le finalità amministrativo-contabili come sopra definite e purché tali finalità siano previste espressamente nell'informativa.

La quarta modifica riguarda le misure minime di sicurezza per le quali si è meglio precisato l'ambito dei trattamenti che consente di sostituire l'obbligo di redazione del DPS con l'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 e che ora riguarda:

- tutti i soggetti che trattano solo dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti.

Decreto sviluppo

Amministrazione straordinaria (art. 8)

Il decreto prevede alcune misure volte ad accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria (d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270) che si protraggono da molti anni e per le quali non risultano avviate le operazioni di chiusura, disponendo a tal fine l'obbligo per i commissari liquidatori di pubblicare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati, con preferenza per eventuali proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria. In caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti, si dispone che il commissario liquidatore avvii la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. Al fine di salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali delle imprese cedente e cessionaria in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza, viene inserito un nuovo art. 50-bis d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (e contestualmente modificato anche il successivo articolo 55) che dispone la responsabilità solidale dell'impresa cedente con l'impresa cessionaria per i debiti maturati fino alla data dell'insolvenza con la precisazione che tale misura si applica anche alle pro-

cedure in corso. Con specifico riferimento ai compensi spettanti ai commissari straordinari viene stabilito, nel riformulato art. 47 d. lgs. 270/99, che i criteri di determinazione devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura, anche con riferimento all'attuazione del raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura (che dovrà essere indicato nel programma del commissario).

Decreto sviluppo

Tassi usurari (art. 8)

Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Decreto sviluppo

Sistemi di pagamento (art. 8)

Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito vengono apportate, al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare), le seguenti modifiche:

- l'assegno bancario può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (articolo 31, comma 3);
- il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato (articolo 45, comma 1, n. 3);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica (articolo 61, comma 3);
- in quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato da accreditare, non trasferibile e turistico. L'assegno circolare può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (articolo 86, comma 1).

Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo

della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche (comma 7, lettera c). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia disciplina, mediante regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative delle presenti disposizioni (comma 7, lettera d). La Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento, disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni precedenti e del regolamento ministeriale (comma 7, lettera e). Le modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento della Banca d'Italia (comma 7, lettera f).

Locazione immobili urbani ad uso non abitativo Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2011 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2011, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale aprile 2010 – aprile 2011 è pari a più 2,6 (75%= 1,950). La variazione biennale aprile 2009 – aprile 2011 è pari a più 4,3 (75%= 3,225).

Fisco

Decreto sviluppo Controlli amministrativi (art. 7)

Per ridurre al massimo la turbativa delle imprese controllate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinate modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento degli accessi ispettivi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS. A tal fine sarà conferito il massimo impulso allo scambio telematico di dati e di informazioni tra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che ciascuna delle predette Amministrazioni informi preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli accessi saranno svolti nel rispetto del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre. Saranno, comunque, esclusi da tali nuove modalità di controllo i casi straordinari di verifiche per la salute, sicurezza sul lavoro e urgenza. Gli atti in violazione dei predetti requisiti costituiranno, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare. Con riguardo ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12 dello statuto del contribuente di

cui alla legge n. 212/2000) viene precisato che il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

Decreto sviluppo

Comunicazione telematica operazioni IVA (art. 7)

Con riferimento all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dal D.L. n. 78/2010, vengono esclusi da tale adempimento gli acquisti effettuati da contribuenti non soggetti passivi d'imposta il cui pagamento avviene attraverso strumenti tracciabili, quali carte di credito, bancomat e carte prepagate. Ne deriva, in tal modo, un'importante semplificazione delle comunicazioni telematiche da parte degli esercenti, oltre ad una rilevante semplificazione per la stessa Amministrazione finanziaria.

Decreto sviluppo

Schede carburanti (art. 7)

Attraverso l'aggiunta del comma 4 all'art. 1 del D.P.R. n. 444/1997 viene prevista l'abolizione della compilazione della scheda carburante nel caso in cui il contribuente effettui pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate.

Decreto sviluppo

Detrazione fiscale 36%. Semplificazioni (art. 7)

Per le ristrutturazioni edilizie che godono della detrazione del 36 per cento viene abolito l'obbligo di comunicazione preventivo all'Agenzia delle Entrate. In pratica i soggetti che dall'entrata in vigore del decreto in esame intendano porre in essere le ristrutturazioni di cui all'art. 1, c. 1 della L. n. 449/1997 dovranno solo indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Dovranno, però, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Viene, inoltre, abrogata la disposizione di cui al comma 19 dell'art. 1 della L. n. 244/2007 che prevede la detrazione per le ristrutturazioni edilizie a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Decreto sviluppo

Beni obsoleti (art. 7)

Attraverso modifiche apportate all'art. 2, c. 4, lett. b) del D.P.R. n. 441/1997 viene raddoppiato da 10 milioni delle vecchie lire a 10 mila euro il valore dei beni obsoleti di cui le imprese possono disfarsi con il solo atto notorio, senza comunicazioni preventive all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

Decreto sviluppo

Fatture di importo inferiore a 300 euro (art. 7)

Attraverso modifiche apportate all'art. 6 del D.P.R.

n. 695/1996 viene raddoppiato l'importo delle fatture al di sotto del quale è ammessa l'annotazione attraverso un unico documento riepilogativo mensile. In pratica le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro possono essere annotate, in luogo di ciascuna, in un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Cedolare secca sugli affitti Chiarimenti Agenzia Entrate

Al via la cedolare secca sugli affitti, una delle principali novità introdotte dal decreto sul fisco municipale (d. lgs. n. 23 del 2011): è stato, infatti, emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante le modalità di esercizio per l'applicazione del nuovo regime e i termini e le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sulle unità immobiliari locate ad uso abitativo. Si tratta, come noto, di un regime facoltativo e alternativo al regime di tassazione ordinario e consiste, appunto, nell'applicazione di una cedolare secca sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Con il Provvedimento in esame, oltre a fornire immediata applicazione al nuovo regime di tassazione degli immobili locati (il decreto sul fisco municipale, infatti, è entrato in vigore nello stesso giorno in cui è stato emanato il provvedimento), vengono approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, dal momento che le nuove regole si applicano per l'anno in corso. Tutti i soci interessati possono consultare il recente provvedimento dell'Agenzia Entrate, disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • [Normative Fiscali](#) • [Locazioni](#) • [Cedolare secca](#).

Lavoro

Decreto sviluppo

Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2)

Viene introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia. L'assunzione del lavoratore deve essere operata nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Circa il funzionamento di tale credito d'imposta, viene previsto che ai datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori "svantaggiati" nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), è concesso, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a

tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione. Per lavoratori "svantaggiati" si intendono:

- lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- lavoratori che vivano soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
- lavoratori membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.

Per lavoratori "molto svantaggiati", si intendono:

- lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Circa le modalità di calcolo del credito di imposta in esame, esso deve essere calcolato sulla base della differenza tra:

- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali che si possono verificare in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per quanto riguarda i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, viene disposto che ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costitui-

sce incremento della base occupazionale. Circa le modalità dichiarative del credito d'imposta in esame, esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile, esclusivamente, entro tre anni dalla data di assunzione. Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si decade dal diritto di usufruire del credito d'imposta in esame:

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva, in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

NOTIZIE VARIE

Ceramics of Italy: la campagna per promuovere un prodotto italiano di Qualità

Prosegue, con il diretto coinvolgimento dei distributori associati ANGAISA, la campagna di promozione del prodotto ceramico italiano che Confindustria

Ceramica, l'Associazione che riunisce i produttori di piastrelle di ceramica e di ceramica sanitaria, ha deciso di varare nei mesi scorsi quale concreta risposta alla situazione di difficoltà nel mercato immobiliare domestico.

L'iniziativa, prendendo spunto dallo studio presentato nel marzo 2010 che Confindustria Ceramica e Federchimica - Ceramicolor hanno commissionato alla società demoscopica GFK - Eurisko, dedicato in particolare alle "motivazioni d'acquisto" dei consumatori italiani, vuole rafforzare la percezione del prodotto ceramico italiano come quello caratterizzato da durabilità, facilità di pulizia, estetica, l'essere prodotto da aziende rispettose dell'ambiente e dei contratti di lavoro.

Un materiale che, come risultato da molteplici evidenze, ha caratteristiche superiori al valore percepito dal consumatore.

La campagna di comunicazione affidata a Barabino & Partners si articola principalmente su tre mezzi - la carta stampata, la televisione e il web. Dopo la prima fase, il cui focus era rivolto soprattutto al consumatore, in primavera l'attenzione sarà invece dedicata in particolare al mondo dei professionisti, con il chiaro obiettivo di far conoscere nuove destinazioni d'uso del prodotto ceramico in ambito non residenziale, mentre il grande pubblico verrà raggiunto attraverso un intenso ricorso ai diversi portali web nazionali. Contestualmente con il primo flight della campagna di advertising, è stato lanciato il nuovo sito web www.laceramicaitaliana.it, il portale online dedicato a consumatori e professionisti, che si pone l'obiettivo di diventare il punto di riferimento in rete del mondo ceramico italiano grazie alla ricchezza di contenuti e di informazioni. Elemento unificante di tutte le iniziative è 'Ceramics of Italy', il marchio istituzionale che da anni caratterizza i prodotti realizzati da aziende ceramiche partecipanti all'Associazione oltre alle diverse iniziative promozionali e di immagine.



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 282 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Decreto sviluppo economico. D.L. n. 70 del 13.05.2011.
- ▶ Locazioni. Cedolare secca. Provvedimento Dir. Agenzia Entrate del 07.04.2011.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.